



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROVIGO

In persona del Giudice di Pace Avv. Sarah Franchini
il giorno 23 luglio dell'anno 2026
con l'intervento del V.P.O. dott. Emanuele Mazzaro, per la Procura della
Repubblica,
del difensore dell'imputato, Avv. Eva Vigato, di fiducia, presente;
imputato: assente;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento a carico di _____, nato il 10.01.1998 in Guinea,
CUI _____

Imputazione

Reato p. e p. dall'art. 10 bis D. L.vo 286/1998 perché, quale cittadino straniero
extracomunitario, privo di permesso di soggiorno, si tratteneva nel territorio dello
Stato in violazione delle disposizioni sull'immigrazione. In Adria, commesso il
12.06.2024

Conclusioni delle parti

Il Pubblico Ministero: sentenza di condanna all'ammenda di euro 15.000 ed in
subordine il rinvio dell'udienza in attesa dell'esito del giudizio avanti il tribunale
di Venezia.

Il difensore dell'imputato: sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

FATTO E DIRITTO

SENT. N° 202/26

N° 289/25 R.G.P

N° 248/24 R.G.N.R

Art. N° _____
Mod. 3/SG

II _____
Fatta scheda

Il Cancelliere

SENTENZA

In data 23.07.26

Depositata in cancelleria

II 27.07.26

Il Cancelliere

 Assistente Giudiziario
Bertuccio Mario Claudio Junior

**SENTENZA
IRREVOCABILE**

II _____

Il cancelliere



A seguito di decreto di citazione ritualmente notificato a tutte le parti, l'imputato veniva tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dall'art. 10 bis D. L.vo 286/1998.

Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 28.05.2026, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove richieste dalle parti, rinviando per l'espletamento dell'istruttoria.

All'udienza del 23.07.2026, la difesa dell'imputato prestava il consenso all'acquisizione del fascicolo del Pubblico Ministero che, pertanto, rinunciava all'escussione dell'unico teste di PG. La difesa produceva altresì documentazione attestante la pendenza di un procedimento avanti il Tribunale di Venezia a seguito della richiesta di protezione internazionale presentata dall'imputato.

Chiusa l'istruttoria, le parti concludevano come da verbale e il Giudice di Pace redigeva il dispositivo di sentenza, dandone pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente ad ogni eventuale valutazione relativa al merito della presente vicenda processuale, ritiene lo scrivente Giudice che ci si debba soffermare in ordine alla sussistenza della causa di sospensione del processo (*rectius* causa di improcedibilità) prevista dall'art. 10 bis, comma VI D. L.vo 286/1998, a mente del quale *“Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso”*.

A seguito della produzione documentale della difesa, alla quale ci si richiama, infatti, è un dato oggettivo quello per cui l'imputato si trovi proprio in siffatta situazione (con udienza fissata al 28.12.2027 avanti il Tribunale di Venezia per la decisione sul ricorso presentato dall'imputato avverso il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la sua domanda di protezione internazionale, provvedimento la cui efficacia è stata sospesa dal medesimo Tribunale).

La Corte di Cassazione ha avuto in numerose occasioni modo di affermare il principio di diritto, che questo Giudice condivide, per cui la presentazione della domanda di protezione internazionale va qualificata come condizione di improcedibilità e non quale causa anomala di sospensione del processo (si richiamano Cass. Pen., sez. I, n. 27353 del 10.06.2021; Cass. Pen., sez. I, n. 18330



del 15.01.2022; Cass. Pen., sez. VII, n. 9328 del 10.12.2021). In tal senso, la Corte di legittimità, sez. I, con sentenza n. 43409 del 15.11.2024, ha precisato che *“Non essendovi alcuna pregiudizialità tra l’azione amministrativa del riconoscimento della protezione internazionale e il processo penale, l’affermazione del legislatore di un obbligo di sospensione di quest’ultimo costituisce un’evidente imprecisione, dovendo invece ritenersi anticipata alla presentazione della domanda l’improcedibilità dell’azione penale, dal momento che solo il suo rigetto definitivo consente l’esercizio dell’azione penale e lo svolgimento del processo”*. In tali ipotesi, dunque, la prova dell’avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale e della sua pendenza al momento della trattazione del processo impone *“l’emissione di una sentenza di improcedibilità ai sensi dell’art. 345, comma 2. cod. proc. pen., essendo impedito l’esercizio o la prosecuzione dell’azione penale [...] La declaratoria di improcedibilità non impedisce, peraltro, il nuovo esercizio dell’azione penale al verificarsi della condizione di procedibilità, ai sensi dell’art. 345, comma 1, cod. proc. Pen.”*.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si impone l’emissione di una sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputato.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Rovigo, visti gli artt. 10 bis D. L.vo 286/1998 e 345 – 529 c.p.p.,

dichiara

non doversi procedere nei confronti dell’imputato dal reato di cui al capo d’imputazione.

Così deciso in Rovigo in data 23 luglio 2026

Il Giudice di Pace

Avv. Sarah Franchini



